a) con il 2 % d'impurità e, nel seme come tale, il 10 % di umidità e il 42 % di olio, per quanto riguarda i semi di colza e di ravizzone;

b) con il 2 % d'impurità e, nel seme come tale, il 10 % di umidità e il 40 % di olio, per quanto riguarda i semi di girasole.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 22 aprile 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. BUCHLER

REGOLAMENTO (CEE) N. 766/69 DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1969

che fissa i prezzi applicabili nel settore dello zucchero per la campagna saccarifera 1969/1970 nonché le qualità tipo dello zucchero bianco e delle barbabietole

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2100/68 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che il regolamento n. 1009/67/CEE prevede all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 5, e all'articolo 4, paragrafo 3, la determinazione annuale delle misure da applicare in materia di prezzi per la campagna successiva; che è pertanto necessario fissare per la campagna saccarifera 1969/1970 il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento per lo zucchero bianco, nonché il prezzo minimo della barbabietola;

considerando che nel fissare i prezzi occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune previsti dall'articolo 39 del trattato; che nel fissare i prezzi occorre in particolare assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola e prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che, per raggiungere questi obiettivi, è necessario fissare il prezzo indicativo dello zucchero ad un livello che assicuri ai produttori di barbabietole o di canna un'equa remunerazione, senza peraltro gravare esageratamente il consumo, e che sia tale da mantenere un rapporto equilibrato tra i prezzi dei principali prodotti agricoli;

considerando che, a causa delle caratteristiche del mercato dello zucchero, la commercializzazione di questo prodotto comporta rischi relativamente limitati; che, per la fissazione del prezzo d'intervento dello zucchero, un margine del 5 % tra il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento può pertanto essere considerato adeguato;

considerando che il prezzo minimo della barbabietola deve essere stabilito tenendo conto del prezzo d'intervento e di importi forfettari rappresentanti le spese per la trasformazione e la consegna delle barbabietole agli zuccherifici e partendo da una resa che può essere valutata, per la Comunità, a 130 chilogrammi di zucchero bianco per tonnellata di barbabietole aventi un tenore zuccherino del 16 %;

considerando che dette spese possono essere valutate forfettariamente a 8,15 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco; che questo importo forfettario risulta dalla somma del margine di trasformazione, valutato a 7,50 unità di conto, e dei

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 4.
(3) GU n. C 29 del 6. 3. 1969, pag. 6.

costi di consegna delle barbabietole agli zuccherifici, valutati a 1,60 unità di conto, da tale somma essendo detratto un importo forfettario rappresentante i proventi degli zuccherifici risultanti dalla vendita di melasso;

considerando che è opportuno scegliere come qualità tipo per lo zucchero bianco una qualità media simile a quella in uso nel commercio internazionale; che per le barbabietole può essere scelta una qualità che tenga conto delle caratteristiche della produzione nelle più importanti regioni bieticole della Comunità;

considerando che non è ancora possibile, attualmente, trarre in maniera definitiva conclusioni circa gli effetti dell'applicazione delle disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare di quelle previste dal regolamento (CEE) n. 430/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che fissa i prezzi applicabili nel settore dello zucchero per la campagna saccarifera 1968/1969 (1); che è quindi opportuno proseguire l'esperienza con tali disposizioni e renderle applicabili per la campagna saccarifera 1969/1970,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna saccarifera 1969/1970:

— il prezzo indicativo dello zucchero bianco è fissato in 22,35 unità di conto per 100 chilogrammi;

— il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato in 21,23 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. La zona più eccedentaria è composta dai seguenti dipartimenti francesi: Aisne, Somme, Oise.

3. Lo zucchero bianco della qualità tipo possiede le seguenti caratteristiche:

a) sano, leale e mercantile, asciutto, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevole;

b) polarizzazione minima: 99,7°;

c) umidità massima: 0,08 %;

d) contenuto massimo di zucchero invertito: 0,04 %;

e) colore: al massimo n. 6, accertato secondo il metodo stabilito dall'Istituto per la tecnologia agraria e l'industria dello zucchero di Braunschweig.

Articolo 2

1. Per la campagna saccarifera 1969/1970, il prezzo minimo della barbabietola valido per la zona di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è fissato a 17,00 unità di conto per tonnellata alla fase della consegna al centro di raccolta.

2. Le barbabietole della qualità tipo possiedono le seguenti caratteristiche:

a) sana, leale e mercantile;

b) tenore zuccherino del 16 % all'atto della ricezione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 22 aprile 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. BUCHLER

(1) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 2.